II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati

(75/327/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione 65/271/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili [1], in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti deve essere l'eliminazione delle disparità che possono falsare in misura sostanziale la concorrenza nel settore dei trasporti ;

considerando che le ferrovie europee rivestono un'importanza considerevole nel sistema dei trasporti e in senso generale e, più precisamente, in quanto aziende pubbliche ; che il loro funzionamento avviene in modi relativamente favorevoli alla tutela ambientale realizzando un'economia di spazio e di energia ; che esse costituiscono sovente il mezzo di trasporto più adeguato per molti dei servizi che attengono al settore dei trasporti e non possono essere di conseguenza sostituite, nella maggior parte dei paesi europei, né sul piano economico né su quello socio-politico ;

considerando che in questo quadro occorre armonizzare le norme che disciplinano i rapporti, soprattutto finanziari, tra le aziende ferroviarie e gli Stati ;

considerando gli orientamenti che il Consiglio ha fissato per la regolamentazione delle relazioni finanziarie fra le aziende ferroviarie nazionali e gli Stati membri nella risoluzione del 27 giugno 1974 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'articolo 8 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 [4] ;

considerando che il progressivo risanamento della situazione finanziaria delle aziende ferroviarie potrebbe migliorare sensibilmente la situazione del mercato dei trasporti ; considerando che tale risanamento comporta che dette aziende siano poste in grado di migliorare i risultati della loro gestione nella prospettiva di raggiungere il pareggio di bilancio ; che esse potranno raggiungere tale pareggio solo rafforzando la loro autonomia finanziaria e la loro responsabilità commerciale, nella misura compatibile con la funzione che esse svolgono nell'interesse generale ;

---

[1] GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.
[2] GU n. C 70 del 1°. 7. 1972, pag. 16.
[3] GU n. C 89 del 23. 8. 1972, pag. 1.
[4] GU n. C 111 del 23. 9. 1974, pag. 1.

considerando che è tuttavia necessario che l'importo dei contributi finanziari da parte dello Stato sia adeguatamente proporzionato alle prestazioni e all'importanza delle ferrovie ; che la trasparenza dell'impiego dei fondi pubblici e delle prestazioni delle aziende ferroviarie dovrebbe impedire nella misura del possibile ogni ingerenza politica nella gestione commerciale delle ferrrovie che non sia giustificata sul piano economico e sociale ;

considerando che è necessario a tal fine stabilire il principio della ripartizione delle responsabilità tra l'azienda e lo Stato ; che è necessario definire le rispettive competenze derivanti dalla ripartizione delle responsabilità ;

considerando che occorre quindi prevedere che, nel quadro di una procedura di concertazione, si elaborino programmi d'attività delle ferrovie ; che lo Stato può concedere all'azienda ferroviaria taluni interventi finanziari ;

considerando che è opportuno fissare per le aziende ferroviarie norme in materia finanziaria e contabile che si ispirino per quanto possibile ai principi applicabili alle imprese industriali e commerciali ; che occorre predisporre le misure necessarie per rendere paragonabili la contabilità e il bilancio annuo dell'insieme delle aziende ferroviarie ; che occorre al tempo stesso fissare principi uniformi per il calcolo dei costi ; che una migliore presentazione dei documenti contabili rafforzerà pure la responsabilità e l'autonomia dei servizi incaricati della gestione di tali aziende ;

considerando che l'autonomia di gestione delle aziende ferroviarie deve comportare che, nel quadro della politica generale applicata in materia di prezzi e tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di prezzi e di condizioni di trasporto, le aziende medesime fissino i loro prezzi in modo da conseguire i migliori risultati da un punto di vista finanziario nella prospettiva di raggiungere il pareggio di bilancio ;

considerando che un miglioramento della cooperazione delle aziende ferroviarie contribuirebbe a far loro raggiungere il migliore risultato finanziario ; che di conseguenza gli Stati membri, con la collaborazione della Commissione, devono cercare di favorire tale cooperazione ;

considerando che, in attesa che le aziende ferroviarie siano in grado di raggiungere il pareggio di bilancio si devono prevedere misure transitorie ; che il termine entro il quale tale pareggio dovrà essere raggiunto sarà fissato sucessivamente, tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle condizioni particolari in ogni Stato membro in merito alla funzione ed all'importanza delle ferrovie ; che occorre prevedere nel contempo i necessari adattamenti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovie, su strada e per via navigabile [1] e del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile [2], tenuto conto delle relazioni esistenti tra trasporti ed altri settori economici e sociali ;

considerando che è pertanto indispensabile che la Commissione e il Consiglio ottengano ogni informazione utile in merito all'evoluzione finanziaria delle aziende ferroviarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione della presente decisione alle seguenti aziende ferroviarie :

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

— Danske Statsbaner (DSB)

— Deutsche Bundesbahn (DB)

— Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

— Coras Iompair Eireann (CIE)

— Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

— Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)

— British Railways Board (BRB)

— Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)

2. Per quanto riguarda la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL), il Belgio e la Francia effettueranno insieme al Lussemburgo le modifiche dei testi organici che si riveleranno necessarie per consentire l'applicazione della presente decisione.

---

[1] GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.
[2] GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

Articolo 2

1. Nell'ambito delle direttive di politica generale fissate dallo Stato e dell'esercizio degli obblighi di servizio pubblico di cui l'azienda ferroviaria è incaricata, quest'ultima dispone, in materia di direzione, di gestione, di amministrazione e di controllo amministrativo, economico e contabile interno, dell'autonomia sufficiente per raggiungere il pareggio di bilancio, tenuto conto in particolare dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69, del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie [1] e del regolamento (CEE) n. 1107/70.

L'autonomia dell'azienda implica in ogni caso che il patrimonio, il bilancio e la contabilità dell'azienda stessa siano distinti da quelli dello Stato.

2. L'azienda ferroviaria deve essere gestita secondo principi economici. Ciò vale anche per gli obblighi di servizio pubblico, soprattutto al fine di assicurare prestazioni efficaci e adeguate, al minor costo possibile relativamente alla qualità del servizio richiesto.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 2, l'azienda ferroviaria deve in particolare :

— proporre, nell'ambito delle direttive di politica generale fissate dallo Stato, tenuto conto delle programmazioni nazionali in materia di trasporti, e segnatamente in materia di infrastrutture, i programmi di attività, eventualmente pluriennali, ivi compresi i piani di investimento e di finanziamento ;

— porre in esecuzione, per quanto la riguarda, i programmi d'attività fissati conformemente all'articolo 4 ;

— stabilire il proprio bilancio preventivo e il bilancio annuo tenendo conto dell'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Il programma d'attività proposto dall'azienda ai sensi dell'articolo 3 è stabilito secondo una procedura fissata dallo Stato e fondata su una concertazione tra lo Stato e l'azienda. Il programma deve essere concepito in modo da raggiungere il pareggio di bilancio dell'azienda e da realizzare gli altri obiettivi di gestione tecnica, commerciale ed economica ; esso deve inoltre prevedere i mezzi per realizzare tali obiettivi. Lo Stato ne segue l'attuazione.

Qualora l'evoluzione delle condizioni economiche comprometta l'attuazione del programma oppure intervenga un fatto inatteso o una decisione governativa che rimetta in discussione uno degli elementi sostanziali di tale programma, lo Stato e l'azienda ferroviaria riesaminano, secondo la stessa procedura, gli obiettivi e i mezzi previsti per raggiungerli.

2. Lo Stato determina, alle condizioni e entro i limiti prescritti a norma dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, gli obblighi di servizio pubblico cui l'azienda ferroviaria deve soddisfare.

3. Tenendo conto dell'articolo 8, lo Stato determina la presentazione del bilancio preventivo e del bilancio annuo dell'azienda ferroviaria e fissa le modalità e le condizioni della loro approvazione.

Articolo 5

1. All'atto della definizione, conformemente alla procedura di cui agli articoli 3 e 4, del programma di attività dell'azienda, lo Stato e l'azienda ferroviaria stabiliscono :

— le modalità secondo cui verranno effettuati i rimborsi, i consolidamenti e le conversioni dei prestiti precedenti,

— le proporzioni del finanziamento di nuovi investimenti mediante l'autofinanziamento, i prestiti e i contributi finanziari diretti dello Stato.

Lo Stato può fissare l'importo e le modalità dei prestiti cui l'azienda potrà far ricorso.

Per effettuare le operazioni di cui sopra, lo Stato può concedere all'azienda ferroviaria :

a) la sua garanzia, rimunerata o no, ai prestiti da essa emessi,

b) prestiti con o senza interessi,

c) contributi finanziari diretti.

2. Lo Stato può concedere all'azienda ferroviaria fondi propri sufficienti in relazione alle funzioni, alle dimensioni e alle necessità finanziarie dell'azienda. I fondi devono tuttavia essere utilizzati in modo da aumentare il patrimonio dell'azienda e non possono costituire una sovvenzione di equilibrio.

---

[1] GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag 8.

Articolo 6

Lo Stato può definire le condizioni secondo cui l'azienda ferroviaria effettua le operazioni mobiliari e immobiliari volte a garantire le migliori condizioni d'impiego del suo patrimonio o l'alienazione di parti della sua proprietà che non siano più necessarie all'esercizio delle attività ferroviarie.

Articolo 7

In attesa dell'applicazione dei provvedimenti dell'articolo 8, paragrafo 2, lo Stato definisce, ispirandosi quanto più possibile ai principi applicabili alle imprese industriali e commerciali, le norme che l'azienda ferroviaria dovrà osservare per quanto riguarda :

— l'ammortamento e la costituzione di fondi di svalutazione dei valori attivi,

— le riserve.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 13, lo Stato definisce le norme applicabili all'azienda ferroviaria per quanto riguarda :

— la ripartizione degli eventuali utili e, eventualmente, qualsiasi altra forma di rimunerazione del capitale,

— la copertura dei disavanzi.

Articolo 8

1. La contabilità, il bilancio preventivo e il bilancio annuo dell'azienda ferroviaria sono distinti da quelli dello Stato.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1978, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotterà i provvedimenti necessari a rendere comparabili la contabilità e i conti annuali di tutte le aziende ferroviarie e fisserà principi uniformi per il calcolo dei costi.

3. Fino all'adozione delle disposizioni comunitarie di cui al paragrafo 2, dalla contabilità, dal bilancio preventivo e il bilancio annuo dell'azienda ferroviaria devono risultare distintamente almeno :

a) le entrate e le spese relative all'esercizio dei servizi di trasporto e a ciascuna della altre attività che l'azienda esercita o a cui partecipa ;

b) le entrate relative ai trasporti riportati in appresso, ponendo in evidenza le attività soggette ad obblighi di servizio pubblico :

i) trasporto di passeggeri :

— per ferrovia (possibilmente suddivisi in lunga e breve distanza oppure in servizio rapido e direttissimo e altri servizi ferroviari),

— su strada,

— con altri modi di trasporto ;

ii) trasporto di merci :

— treni e carri completi,

— dettaglio e pacchi,

— su strada.

4. L'azienda ferroviaria deve fornire allo Stato i dati necessari a permettere una dettagliata valutazione dei risultati finanziari di ciascuna delle categorie di attività di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Al bilancio annuo deve essere allegata la tabella di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1192/69 ; essa conterrà, inoltre, tutti gli altri interventi finanziari e tutte le eventuali compensazioni concesse ogni anno all'azienda ferroviaria.

Articolo 9

1. Nel contesto della politica generale applicata in materia di prezzi e tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria relativa ai prezzi e alle condizioni di trasporto, l'azienda ferroviaria fissa i suoi prezzi con l'obiettivo di conseguire i migliori risultati da un punto di vista finanziario nella prospettiva di raggiungere il pareggio di bilancio.

2. Gli obblighi tariffari imposti all'azienda ferroviaria, non previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, possono essere oggetto di compensazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70. Il Consiglio armonizzerà, su proposta che la Commissione deve presentare anteriormente al 1° gennaio 1978, le modalità secondo cui verranno accordate tali compensazioni.

Articolo 10

L'azienda ferroviaria concentra le sue prestazioni essenzialmente nei settori specifici di questo modo di trasporto.

Tenuto conto del carattere pubblico dell'azienda, lo Stato può tuttavia, in base alle condizioni che esso stesso definisce, autorizzare le aziende :

— a partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi operazione o impresa esterna alle sue occupazioni abituali o a effettuare essa stessa dette attività ;

— a ricorrere ad un'altra tecnica di trasporto.

Articolo 11

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, studiano le disposizioni atte a favorire la cooperazione tra le aziende ferroviarie.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1979, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sugli obiettivi da perseguire a lungo termine e sulle misure da adottare per realizzare l'integrazione parziale o totale delle aziende ferroviarie a livello comunitario.

Articolo 12

Lo Stato definisce le procedure secondo le quali sono nominati i membri degli organi direttivi dell'azienda ferroviaria.

Articolo 13

In collaborazione con l'azienda ferroviaria, lo Stato stabilisce un programma finanziario volto a realizzare il pareggio di bilancio dell'azienda.

Nell'ambito di tale programma, lo Stato può accordare all'azienda ferroviaria sovvenzioni d'equilibrio, che devono essere distinte :

— dalle compensazioni che possono essere accordate a norma delle categorie d'obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 o delle categorie di normalizzazione dei conti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CEE) n. 1192/69 ;

— dagli aiuti che possono essere accordati a norma di categorie di aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1107/70 e all'articolo 9, paragrafo 2, della presente decisione ;

— dagli interventi finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione.

Articolo 14

1. Ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa all'applicazione da parte degli Stati membri della presente decisione nonché dei regolamenti (CEE) n. 1191/69, (CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 1107/70.

Tale relazione indicherà i risultati ottenuti in particolare per quanto riguarda l'evoluzione della situazione finanziaria delle aziende ferroviarie.

2. Per consentire alla Commissione di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono, a tempo debito, le informazioni necessarie ed in particolare i programmi di cui agli articoli 4 e 13 nonché le modifiche importanti che vi fossero apportate.

Articolo 15

1. Anteriormente al 1° gennaio 1980 la Commissione, tenendo conto delle condizioni particolari di ogni Stato membro relative alla funzione e all'importanza delle ferrovie, presenterà al Consiglio le proposte che riterrà necessarie per fissare il termine e le condizioni atte a realizzare il pareggio di bilancio delle aziende ferroviarie.

2. Alla stessa data, la Commissione presenterà al Consiglio proposte riguardanti tra l'altro l'adattamento dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 al fine di tener conto — nel contesto dei legami esistenti tra i trasporti e gli altri settori economici e sociali — delle servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio cui le aziende ferroviarie potrebbero essere sottoposte.

Articolo 16

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano al più presto e comunque non oltre il 1° gennaio 1977 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'attuazione della presente decisione.

2. Se uno Stato membro lo richiede o se la Commissione lo ritiene opportuno, quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN